



Regolamento Organico

Approvato dal Consiglio Federale del 09/07/21

Approvato dal Coni il 14/09/21

TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

Generalità

- art. 1** La Federazione Italiana Giuoco Squash (Figs) è costituita da Società e da Associazioni così come previsto all'art. 1, comma 1, dello Statuto Federale.
- art. 2** L'attività della Figs è disciplinata dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali, in armonia con la normativa dettata dal Cio e dal Coni, ed in coerenza con le direttive della World Squash Federation (Wsf) e dell'European Squash Federation (Esf).
- art. 3** L'anno sportivo va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

TITOLO II – AFFILIATI, ADERENTI E TESSERATI

Capo I - GLI AFFILIATI E GLI ADERENTI

Generalità

- art. 4** Le Società e le Associazioni che intendono praticare attività di squash, secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Federale, aderiscono alla Figs in qualità di Affiliati o di Aderenti.
- art. 5** Le Società e le Associazioni, di cui al precedente art., per godere dello status di Affiliati, devono, essere iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche del Coni ed in regola con le normative federali.

Composizione degli Affiliati e degli Aderenti

- art. 6** Gli Affiliati e gli Aderenti, che costituiscono la Figs, sono composti da tesserati suddivisi tra le categorie previste all'art. 11 dello Statuto Federale.

Modalità di affiliazione

- art. 7** Le Società e le Associazioni, per richiedere l'affiliazione alla Figs, devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 dello Statuto Federale ed inoltrare la domanda di affiliazione, redatta sull'apposito modulo e sottoscritta dal loro legale rappresentante, alla Segreteria federale.
- art. 8** La domanda di affiliazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociali redatti secondo quanto previsto all'art. 4 dello Statuto Figs;
 - verbale dell'assemblea dei soci, dal quale risulti l'elezione del Consiglio Direttivo, così come indicato nel modulo di affiliazione;
 - descrizione e prospetto dei colori e del logo sociali;
 - copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle quote di affiliazione.
- art. 9** L'accettazione della domanda di affiliazione è deliberata dal Consiglio Federale; l'affiliazione decorre dall'atto del suo formale accoglimento.

Modalità di Adesione

- art. 10** Le Società e le Associazioni, secondo quanto previsto all'art. 5 dello Statuto Federale, possono chiedere l'adesione alla Figs in qualità di Aderenti.
- art. 11** La domanda di adesione deve essere corredata dai seguenti documenti:
- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale redatti sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità e redatti, altresì, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, numero 289, così come modificato dalla legge 21 maggio 2004, numero 128. Lo Statuto, inoltre, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, deve prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Figs;
 - verbale dell'assemblea dei soci, dal quale risulti l'elezione del Consiglio Direttivo, così come indicato nel modulo di affiliazione;
 - descrizione e prospetto dei colori e del logo sociali;
 - copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle quote di adesione.

art. 12 L'accettazione della domanda di adesione è deliberata dal Consiglio Federale; l'adesione decorre dall'atto del suo formale accoglimento.

Modalità di Riaffiliazione

art. 13 Gli Affiliati, ai fini del rinnovo dell'affiliazione, devono:

- a. inviare alla Figs, entro il 31 Gennaio di ogni anno, con le modalità fissate dal Consiglio Federale, il modulo di riaffiliazione debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della Società;
- b. corrispondere alla Figs, nei termini e nelle quantità annualmente fissati dal Consiglio Federale, la quota di riaffiliazione;
- c. essere in regola con il pagamento delle quote federali;
- d. avere adempiuto agli obblighi di carattere economico, secondo le norme, le deliberazioni e le sanzioni federali;
- e. essere iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del Coni.

art. 14 La riaffiliazione decorre dalla sua formale accettazione da parte del Consiglio Federale.

art. 15 Gli Affiliati, che non hanno, entro il 31 Gennaio di ogni anno, ottemperato alle suddette disposizioni, cesseranno, in via definitiva, dalla loro affiliazione alla Figs. Successivamente a tale data agli stessi è concessa la facoltà di richiedere una nuova affiliazione secondo quanto previsto ai precedenti artt. 7, 8 e 9.

art. 16 I tesserati delle Società che hanno perso lo status di Affiliati, possono, dandone avviso scritto alla Figs, trasferirsi, liberamente, ad altro Affiliato o Aderente.

Modalità di Riadesione

art. 17 Gli Aderenti, ai fini del rinnovo dell'adesione alla Figs, devono:

- a. inviare alla Figs, entro il 31 Gennaio di ogni anno, con le modalità fissate dal Consiglio Federale, il modulo di riadesione debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della Società;
- b. corrispondere alla Figs, nei termini e nelle quantità annualmente fissati dal Consiglio Federale, la quota di riadesione;
- c. essere in regola con il pagamento delle quote federali;
- d. avere adempiuto agli obblighi di carattere economico, secondo le norme, le deliberazioni e le sanzioni federali;

art. 18 La riadesione decorre dalla sua formale accettazione da parte del Consiglio Federale.

art. 19 Gli Aderenti, che non hanno, entro il 31 Gennaio di ogni anno, ottemperato alle suddette disposizioni, cesseranno, in via definitiva, dalla loro adesione alla Figs. Successivamente a tale data agli stessi è concessa la facoltà di richiedere una nuova adesione secondo quanto previsto ai precedenti artt. 10, 11 e 12.

art. 20 I tesserati delle Società che hanno perso lo status di Aderenti, possono, dandone avviso scritto alla Figs, trasferirsi, liberamente, ad altro Affiliato o Aderente.

Quote di affiliazione, di adesione, di riaffiliazione e di riadesione

art. 21 All'atto della domanda di affiliazione, riaffiliazione, di adesione e di riadesione gli Affiliati e gli Aderenti devono versare la relativa quota.

art. 22 Le quote di cui sopra sono fissate, annualmente, dal Consiglio Federale Figs.

Rappresentanza societaria

art. 23 La rappresentanza societaria, nei confronti della Figs, è del Presidente o di colui che ne fa le veci, secondo quanto previsto dallo Statuto Societario.

Denominazione sociale

art. 24 Gli Affiliati e gli Aderenti possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le finalità sportive del sodalizio, non sia già utilizzata da altri Affiliati e non sia in contrasto con le direttive della Figs.

Fusioni

- art. 25** Le fusioni, tra Affiliati e tra Aderenti e tra i primi ed i secondi, debbono essere proposte per l'approvazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle Società, che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante.
- art. 26** In caso di fusione sono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado, acquisiti da una delle due Società interessate alla fusione.
- art. 27** In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante.
- art. 28** Gli atleti tesserati con le Società, interessate dalla fusione, rimangono tesserati alla nuova Società per la parte residua del vincolo in essere.
- art. 29** Le fusioni e le incorporazioni possono avvenire soltanto tra soggetti regolarmente affiliati o aderenti alla Figs ed in regola con il pagamento delle quote federali. Le fusioni possono altresì avvenire solo tra Società appartenenti alla stessa Regione.
- art. 30** Delle fusioni e delle incorporazioni, così come i cambi di denominazione degli Affiliati, la Figs provvede a darne comunicazione al Coni, per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Comunicazione di tutte le variazioni

- art. 31** Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, fusioni, incorporazioni, variazioni dello Statuto societario e variazioni nella composizione degli Organi societari, l'Affiliato o l'Aderente deve darne comunicazione, alla Figs, entro quindici giorni, pena la perdita del suo status di Affiliato o di Aderente.
- art. 32** Ogni altra variazione deve essere comunicata alla Figs entro quindici giorni.
- art. 33** Per ogni modifica, relativa ai precedenti artt. 31 e 32, dovrà essere inviata, alla Figs, copia del verbale dell'Assemblea o del Consiglio che l'hanno deliberata.

Cessazione di appartenenza alla Figs

- art. 34** Gli Affiliati e gli Aderenti cessano di appartenere alla Figs, così come previsto all'art. 10 dello Statuto Federale, nei seguenti casi:
- a.** per recesso;
 - b.** per scioglimento volontario;
 - c.** per inattività sportiva protrattasi per un intero anno sportivo;
 - d.** per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e da questi comminata;
 - e.** per mancata riaffiliazione o riadesione annuale;
 - f.** per revoca dell'affiliazione o dell'adesione da parte del Consiglio Federale, nei casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla.

Recesso

- art. 35** Gli Affiliati e gli Aderenti possono richiedere il recesso di appartenenza alla Figs, inviando richiesta scritta alla Segreteria Federale.
- art. 36** Il recesso non annulla gli obblighi, di qualsiasi genere e natura, dell'Affiliato e dell'Aderente nei riguardi della Figs.

Scioglimento volontario

- art. 37** L'Affiliato o l'Aderente, che procede allo scioglimento della Società o dell'Associazione, deve comunicarlo, per posta elettronica certificata, raccomandata o fax, entro 15 giorni, alla segreteria Figs, che procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla Figs stessa, dandone comunicazione al Coni.
- art. 38** Lo scioglimento volontario non annulla gli obblighi, di qualsiasi genere e natura, dell'Affiliato o dell'Aderente nei riguardi della Figs.

Radiazione

- art. 39** Gli Affiliati e gli Aderenti possono essere radiati, nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia.

art. 40 La radiazione non annulla gli obblighi, di qualsiasi genere e natura, dell’Affiliato o dell’Aderente nei riguardi della Figs.

Capo II - I TESSERATI

Generalità

art. 41 Le persone fisiche, che possono fare parte della Figs, così come previsto all’art. 11 dello Statuto federale, sono:

- a. gli Agonisti federali, così suddivisi:
 - 01. Agonisti (con età superiore ai 19 anni e provvisti di certificato medico agonistico),
 - 02. Agonisti giovanili (in età compresa tra gli 11 ed i 18 anni e provvisti di certificato medico agonistico),
 - 03. Non agonisti (con età superiore ai 19 anni e provvisti di certificato di sana e robusta costituzione fisica),
 - 04. Non agonisti giovanili (in età compresa tra i 5 ed i 18 anni e provvisti di certificato di sana e robusta costituzione fisica),
 - 05. Non agonisti scolastici (in età compresa tra i 5 ed i 20 anni e provvisti di certificato di sana e robusta costituzione fisica);
- b. i Dirigenti federali, così suddivisi:
 - 01. Dirigenti nazionali,
 - 02. Dirigenti regionali,
 - 03. Dirigenti provinciali;
- c. i Dirigenti ed i Soci degli Affiliati e degli Aderenti;
- d. gli Ufficiali di Gara federali, così suddivisi, in base alla normativa federale in vigore:
 - 01. Giudici di Gara (internazionali, nazionali ed interregionali),
 - 02. Arbitri (internazionali, nazionali ed interregionali),
 - 03. Ispettori Tecnici;
- e. i Tecnici federali, nazionali e societari, così suddivisi, in base alla normativa federale in vigore:
 - 01. Assistente Istruttore,
 - 02. Istruttore,
 - 03. Allenatore,
 - 04. Maestro,
 - 05. Preparatore atletico;
- f. il Personale sanitario federale, nazionale e societario, così suddiviso:
 - 01. Presidente e componenti della Commissione Medica federale,
 - 02. Medico federale,
 - 03. Medici addetti alle Squadre Nazionali,
 - 04. Medici societari,
 - 05. Personale parasanitario;
- g. il Presidente Onorario;
- h. il Presidente al Merito;
- i. I Tesserati entrano a far parte della Figs secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 dello Statuto Federale.
- j. I Tesserati hanno i doveri ed i diritti previsti dagli artt. 13 e 14 dello Statuto Federale.

Sezione I – Tesseramento

Tessere Federali

art. 42 Le tessere federali sono rilasciate, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 15 dello Statuto Federale, all’Affiliato di appartenenza dei tesserati o, nel caso di tesseramento federale nazionale, conseguente all’elezione, alla nomina od all’inquadramento nei ruoli federali, allo stesso tesserato.

art. 43 Qualsiasi tessera federale, per essere rilasciata ad un minore, deve avere il preventivo consenso, al tesseramento, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

Tesseramento dei Dirigenti degli Affiliati

- art. 44** La Figs tessera, come Dirigente di Società, il Presidente ed i Consiglieri della Società, indicati nel modulo di Affiliazione/Adesione o di Riaffiliazione/Riadesione. La quota annuale di Affiliazione/Adesione o di Riaffiliazione/Riadesione comprende tale tesseramento.
- art. 45** Le Società potranno richiedere il tesseramento di altri, nuovi Consiglieri della Società, in quanto eletti successivamente all'atto dell'Affiliazione/Adesione o della Riaffiliazione/Riadesione. Per ogni nominativo va versata la quota di tesseramento, annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Tesseramento degli Atleti agonisti ed agonisti giovanili

- art. 46** Il tesseramento degli Atleti agonisti od agonisti giovanili deve essere richiesto, entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno, dalle Società Affiliate/Aderenti con le modalità previste dalle disposizioni federali.
- art. 47** Per ogni nominativo deve essere versata, contestualmente alla richiesta, la quota di tesseramento annualmente stabilita dal Consiglio Federale, pena la nullità della richiesta stessa.
- art. 48** Gli Atleti, già tesserati agonisti od agonisti giovanili negli anni precedenti, per i quali non sia rinnovato il tesseramento agonistico, entro il 31 Gennaio di ogni anno, sono esclusi dalle Classifiche Nazionali e non possono partecipare a nessuna attività federale, sino all'eventuale loro nuovo tesseramento. Qualora le Società intendano rinnovare il loro tesseramento dopo il suddetto termine, devono versare la quota, annualmente stabilita dal Consiglio Federale, per il ritardato rinnovo.
- art. 49** Il tesseramento degli Atleti, per la prima volta tesserati agonisti od agonisti giovanili, può essere richiesto, dalle Società, durante tutta la stagione agonistica.
- art. 50** Il Tesserato, agonista od agonista giovanile, è tenuto a fornire, alla Società di appartenenza i propri dati anagrafici, per la compilazione della relativa tessera, e deve depositare, presso la stessa Società, che la conserva nella sede sociale, la prevista certificazione medica di idoneità alla attività sportiva agonistica, in originale.

Tesseramento dei non agonisti

- art. 51** Il tesseramento dei non agonisti deve essere richiesto dalle Società Affiliate/Aderenti con le modalità previste dalle disposizioni federali.
- art. 52** Per ogni nominativo deve essere versata, contestualmente alla richiesta, la quota di tesseramento annualmente stabilita dal Consiglio Federale, pena la nullità della richiesta stessa.
- art. 53** Il Tesserato agonista di base è tenuto a fornire, alla Società di appartenenza i propri dati anagrafici, per la compilazione della relativa tessera, e deve depositare, presso la stessa Società, che la conserva nella sede sociale, la prevista certificazione medica di idoneità alla attività sportiva non agonistica, in originale.

Tesseramento dei Tecnici e del Personale Sanitario degli Affiliati e degli Aderenti

- art. 54** Il tesseramento dei Tecnici e del Personale Sanitario degli Affiliati e degli Aderenti deve essere richiesto, entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno, con le modalità previste dalle disposizioni federali.
- art. 55** Per ogni nominativo deve essere, contestualmente alla richiesta, versata la quota di tesseramento, annualmente stabilita dal Consiglio Federale, pena la nullità della richiesta stessa.
- art. 56** A chi, dei Tecnici e del Personale Sanitario, già tesserati Figs negli anni precedenti, non sia stato rinnovato il tesseramento, entro il termine di cui sopra è fatto divieto di partecipare a qualsiasi attività federale, sino all'eventuale rinnovo del tesseramento. Qualora le Società intendano rinnovare il loro tesseramento dopo il suddetto termine, devono versare la quota, annualmente stabilita dal Consiglio Federale, per tale, ritardato rinnovo.
- art. 57** Il tesseramento dei Tecnici e del Personale Sanitario, per la prima volta tesserati, può essere richiesto, dalle Società, durante tutta la Stagione Agonistica.

Tesseramento Federale Nazionale

- art. 58** Il tesseramento dei Dirigenti Federali, degli Ufficiali di Gara, dei Tecnici Federali, del Personale Sanitario Federale, del Presidente Onorario ed Al Merito è effettuato, direttamente, dalla Segreteria federale in seguito all'elezione, alla nomina o all'inquadramento, nei ruoli federali, degli stessi. Il tesseramento è valido sino al cessare dello status personale, che l'ha motivato.

Tesserato di più Affiliati/Aderenti

art. 59 Ogni persona può essere tesserata con un solo Affiliato/Aderente.

art. 60 Nel caso di doppio tesseramento agonistico, ha validità quello cronologicamente anteriore. Il doppio tesseramento sarà oggetto, sia nei riguardi del Tesserato, sia nei riguardi degli Affiliati/Aderenti coinvolti, di deferimento agli Organi di Giustizia Federali.

Duplicati

art. 61 In caso di smarrimento o di deterioramento di una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.

art. 62 Il duplicato deve essere richiesto alla Figs, versando la tassa, allo scopo, stabilita dal Consiglio Federale.

Sezione II - Partecipazione all'Attività Agonistica e non agonistica

Generalità

art. 63 La partecipazione all'attività agonistica e non agonistica della Figs è normata dal presente Regolamento, dai Regolamenti federali delle Gare di Squash, dal Regolamento delle Classifiche Nazionali, dal Regolamento Sanitario, dai Regolamenti federali e dai Bandi di Gara.

Attività agonistica e non Agonistica

art. 64 L'attività agonistica della Figs è quella compresa in gare federali, ufficiali od approvate, valide per la formulazione della Classifica Operativa Nazionale.

art. 65 L'attività non agonistica della Figs è quella non valida per la formulazione della Classifica Operativa Nazionale.

art. 66 I limiti di età e le norme sanitarie che regolano la partecipazione all'attività agonistica e non agonistica sono stabiliti dal Regolamento Sanitario Federale.

Partecipazione all'attività agonistica

art. 67 Per partecipare all'attività agonistica l'interessato deve essere in possesso ed esibire, su richiesta dell'Ufficiale di Gara preposto, la tessera agonistica od agonistica giovanile Figs.

art. 68 Il tesseramento a Figs degli Atleti stranieri avviene nel rispetto della vigente legislazione italiana in materia.

art. 69 Un giocatore straniero può prendere parte a gare internazionali (open), organizzate da Figs, esibendo la tessera agonistica della propria Federazione Nazionale ed il certificato medico agonistico, valido.

art. 70 Ai Campionati Italiani, maschili e femminili individuali, assoluti e di categoria, sono ammessi a partecipare tesserati Figs:

- a.** di nazionalità italiana, con l'esclusione di chi abbia giocato, nei 36 mesi precedenti l'inizio del Campionato, in rappresentanza di altre Nazioni, in una qualsiasi manifestazione sportiva internazionale;
- b.** di cittadinanza italiana;
- c.** naturalizzati italiani;
- d.** di nazionalità straniera, purchè con le seguenti caratteristiche:
 - ~ non abbiano giocato, nei 36 mesi precedenti l'inizio del Campionato, in rappresentanza di altre Nazioni, in una qualsiasi manifestazione sportiva internazionale;
 - ~ l'Italia sia: La Nazione nella quale si è nati o nella quale si è stati residenti a partire dall'anno precedente la data d'inizio del Campionato, avendo, nel corso di tale periodo, svolto attività agonistica di squash in modo continuativo.

Partecipazione all'attività non agonistica

art. 71 Per partecipare all'attività non agonistica l'interessato deve essere in possesso ed esibire, se richiesto, all'Ufficiale di Gara preposto alla manifestazione, la tessera da non agonista.

art. 72 L'iscrizione all'attività non agonistica deve essere fatta dall'affiliato di appartenenza del giocatore.

Atleti non regolarmente tesserati

art. 73 Le Società che iscrivono o che fanno partecipare a gare federali, atleti non regolarmente tesserati sono deferite agli Organi di Giustizia federale.

Sezione III - Settori dei Tesserati

Suddivisione dei Tesserati secondo età

art. 74 I tesserati, donne e maschi, in base alla loro età, sono, di norma, così suddivisi:

- a. Primi colpi: sono coloro che hanno compiuto 5 anni, ma non ancora 8;
- b. Pulcini: sono coloro che hanno compiuto 8 anni, ma non ancora 11;
- c. Esordienti: sono coloro che hanno compiuto 11 anni, ma non ancora 13;
- d. Giovanissimi: sono coloro che hanno compiuto 13 anni, ma non ancora 15;
- e. Allievi: sono coloro che hanno compiuto 15 anni, ma non ancora 17;
- f. Juniores: sono coloro che hanno compiuto 17 anni, ma non ancora 19;
- g. Seniores: sono coloro che hanno compiuto 19 anni;
- h. Veterani Over 35: sono coloro che hanno compiuto 35 anni;
- i. Veterani Over 40: sono coloro che hanno compiuto 40 anni;
- j. Veterani Over 45: sono coloro che hanno compiuto 45 anni;
- k. Veterani Over 50: sono coloro che hanno compiuto 50 anni;
- l. Veterani Over 55: sono coloro che hanno compiuto 55 anni;
- m. Veterani Over 60: sono coloro che hanno compiuto 60 anni;
- n. Veterani Over 65: sono coloro che hanno compiuto 65 anni;
- o. Veterani Over 70: sono coloro che hanno compiuto 70 anni;
- p. Veterani Over 75: sono coloro che hanno compiuto 75 anni;
- q. Veterani Over 80: sono coloro che hanno compiuto 80 anni;

Computo dell'età

art. 75 Per tutti i tesserati agonisti e di base l'età, a valere sulla stagione agonistica che segue, è quella risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno, fatte salve diverse determinazioni contenute nei bandi di gara.

Sezione IV - Classifiche dei Tesserati

Classifiche

art. 76 I tesserati agonisti ed agonisti giovanili, donne e maschi, in rapporto al loro valore tecnico e secondo quanto previsto dal Regolamento di Classifica, sono, di norma e salvo diversa determinazione federale, così classificati:

- a. Categoria Elite (femminile e maschile);
- b. Categoria Eccellenza (maschile);
- c. 1a Categoria (femminile e maschile).

Sezione V – Trasferimenti e indennità di formazione dei Tesserati

Generalità

art. 77 La disciplina dei trasferimenti e dell'indennità di formazione dei tesserati riguarda esclusivamente gli Atleti agonisti e gli atleti agonisti giovanili.

Vincolo e modalità di trasferimento

art. 78 L'Atleta agonista ed agonista giovanile, maggiorenne, è vincolato con l'Affiliato/Aderente di appartenenza dal momento del suo tesseramento al 31 Dicembre successivo (scadenza anno sportivo). Alla scadenza il trasferimento di tali Atleti, da un Affiliato/Aderente ad altro Affiliato/Aderente, è libero.

art. 79 Con il consenso della Società di appartenenza un atleta può, prima di partecipare, nell'anno agonistico in corso, ad una qualsiasi competizione federale, chiedere il suo trasferimento ad altro Affiliato/Aderente. Nel merito si pronuncia, entro tre giorni lavorativi, la Commissione Tesseramento Federale.

art. 80 L'Atleta agonista minorenni è vincolato con l'Affiliato/Aderente di appartenenza, fino ad un massimo di 4 anni, a decorrere dal primo tesseramento e non oltre il compimento del 18° anno di età.

art. 81 Lo scioglimento del vincolo ed il conseguente trasferimento degli Atleti agonisti minorenni, da un Affiliato/Aderente ad altro Affiliato/Aderente, può avvenire alla scadenza di ogni anno sportivo (31 Dicembre), su domanda e con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, previo riconoscimento e corresponsione al-

la Società cedente, da parte della Società richiedente, di una indennità di formazione pattuita tra le parti e preventivamente comunicata alla Figs. La mancata comunicazione alla Figs rende nullo il trasferimento, ripristinando l'originario vincolo.

art. 82 L'indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare la Società di appartenenza degli atleti minorenni per le spese sostenute o documentabili a favore della loro formazione. L'indennità, da reinvestire totalmente per il proseguimento dell'attività sportiva, salvo diversa pattuizione tra le società interessate, è così stabilita:

- a. Esordienti €. 500,00.=
- b. Giovanissimi €. 800,00.=
- c. Allievi €. 1.000,00.=
- d. Juniores €. 1.500,00.=

art. 83 L'Atleta Agonista ed Agonista giovanile maggiorenne, che, nel corso dell'anno, trasferisce la propria residenza od il proprio domicilio può chiedere, in deroga alle norme federali in vigore, alla Commissione Tesseramento, di proseguire la sua attività agonistica per altro Affiliato/Aderente attivo nell'area di sua nuova residenza o domicilio. La Commissione Tesseramento delibera, in merito, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

art. 84 L'Atleta, che abbia dovuto patire, da parte della Società di appartenenza, una comprovata, evidente, quanto immotivata limitazione alla sua attività agonistica individuale, può chiedere, alla Commissione Tesseramento, che deciderà in merito, entro sette giorni ed in deroga alle norme federali in vigore, il trasferimento gratuito ad altro Affiliato.

Scioglimento del vincolo

art. 85 Nel caso in cui un Affiliato/Aderente cessi, per una qualsiasi ragione, dal suo status i suoi agonisti sono liberi di trasferirsi, gratuitamente e previa comunicazione, in carta semplice, alla Figs, ad altra Società.

Contestazioni e reclami

art. 86 Tutte le questioni inerenti al tesseramento, al trasferimento, all'indennità di formazione, al prestito, alla cessazione e allo scioglimento del vincolo, nonché all'interpretazione delle norme federali in materia sono di competenza della Commissione Tesseramento federale.

art. 87 Avverso le decisioni della Commissione Tesseramento federale è ammesso ricorso, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione della decisione assunta, al Tribunale Federale.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Capo I - GENERALITÀ

Organi Federali ed Organismi Federali

art. 88 La Figs realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i propri Organi ed Organismi Federali, indicati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.

art. 89 Gli Organi e gli Organismi Federali si distinguono in:

- a. Organi Federali Centrali;
- b. Strutture Territoriali;
- c. Organi di Giustizia;
- d. Organismi Federali.

Separazione dei poteri

art. 90 Gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono autonomi ed indipendenti dagli Organi di gestione federale.

art. 91 La decadenza, per qualsiasi motivo del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia, né al Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale sono stati nominati od eletti.

Decadenza

art. 92 Le ipotesi di decadenza degli Organi federali sono disciplinate dallo Statuto federale.

art. 93 I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio olimpico in corso all'atto della loro elezione o nomina.

Capo II - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Generalità

art. 94 Gli Organi centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri, loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto Federale per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la diffusione dello Squash in tutto il territorio nazionale, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

art. 95 In conformità allo Statuto Federale, sono Organi centrali della Federazione:

- a. l'Assemblea Nazionale;
- b. il Presidente della Federazione;
- c. il Consiglio Federale;
- d. il Consiglio di Presidenza;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sezione I - L'Assemblea Nazionale

Generalità

art. 96 L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. È indetta e composta secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 dello Statuto Federale.

art. 97 L'attività ed il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dagli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.

Ordine del giorno e proposte

art. 98 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, che sono oggetto di discussione assembleare.

art. 99 Nelle ipotesi previste dall'art. 18, comma 10 e 12, dello Statuto Federale, l'ordine del giorno è proposto dai richiedenti.

Deleghe

art. 100 Il rilascio di delega, all'esercizio del diritto di voto, al rappresentante di altro Affiliato è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 7 dello Statuto Federale ed a condizione che:

- a. la delega sia redatta su modulo inviato dalla Figs in allegato alla convocazione, con timbro e firma del Presidente o di chi, per Statuto societario, ha tale potere
- b. la persona delegata sia a sua volta rappresentante, in Assemblea, dell'Affiliato di appartenenza, nell'ambito della medesima Regione.

art. 101 Nei casi di incertezza sull'autenticità della sottoscrizione e sulla legittimazione di chi l'ha rilasciata, la delega è convalidata dalla Commissione Verifica Poteri.

art. 102 La partecipazione all'Assemblea Nazionale ed il voto dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici non sono delegabili. Nell'ipotesi in cui il rappresentante regionale di ciascuna categoria non intervenga alle Assemblee, in sua vece interviene, in qualità di supplente, il primo dei non eletti, della medesima categoria, di quella Regione.

Attribuzione del numero dei voti ed elenco ufficiale

art. 103 I voti sono attribuiti agli Affiliati dalla Segreteria federale, ai sensi dell'art. 18, comma 3, dell'art. 19 e dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale.

art. 104 L'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto, con i voti rispettivamente attribuiti, è pubblicato, entro il 15 febbraio di ogni anno, sugli Atti ufficiali Figs.

Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza

art. 105 Tutta la documentazione, relativa a variazioni delle cariche sociali, che vada a modificare i dati già in possesso della Figs, relativamente al diritto di voto e di rappresentanza, alle Assemblee Nazionali e Regionali, deve pervenire, alla Segreteria Generale Figs, non oltre sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, pena la non ammissione al voto di chi inadempiente.

Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti

art. 106 Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità: deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente, ovvero dal Procuratore Federale; deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione, nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale, il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC, nei medesimi termini di cui sopra, anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate, la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

art. 107 Il Tribunale Federale decide in Camera di Consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

art. 108 Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. La Corte Federale di Appello decide in Camera di Consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

art. 109 In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello, la Segreteria Federale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale. La Segreteria Federale può, comunque, procedere, prima della celebrazione dell'Assemblea, a correzioni d'ufficio.

Ricorso avverso la validità delle Assemblee

art. 110 Entro 7 giorni dal momento della pubblicazione, sugli Atti ufficiali, delle delibere assembleari, gli aventi diritto a voto, partecipanti all'Assemblea, hanno facoltà di proporre ricorso avverso la validità della stessa.

art. 111 Il ricorso, presentato, per raccomandata a/r, al Tribunale Federale, deve contenere l'indicazione dei motivi adottati a sostegno.

art. 112 Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli Organi competenti, decide, inappellabilmente, entro 20 giorni dal ricevimento di ricorso, dandone comunicazione agli interessati.

Commissione Verifica dei Poteri

art. 113 La Commissione Verifica dei Poteri è composta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, comma 3, dello Statuto Federale; è Organo permanente dell'Assemblea e si insedia almeno un'ora prima dell'ora stabilita per la prima convocazione dell'Assemblea stessa.

art. 114 Decide inappellabilmente ed a maggioranza dei suoi componenti presenti. Ha il compito:

- a. di verificare l'identità dei partecipanti e la legittimazione a rappresentare gli aventi diritto al voto;
- b. di constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea, in prima ed in seconda convocazione;
- c. di accertare la validità delle deleghe.

art. 115 Avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria federale, redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

art. 116 Redige e presenta, al Presidente dell'Assemblea, perché informi la stessa, ed al Segretario, quale allegato al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, ammessi in Assemblea, l'elenco de-

gli affiliati presenti, ma non aventi diritto al voto, nonché il totale degli Affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti.

art. 117 La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati.

Commissione Scrutinio

art. 118 La Commissione Scrutinio è composta da un minimo di tre componenti, nominati dall'Assemblea. Ha il compito:

- a. di eseguire il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede;
- b. in caso di contrasto, circa la validità di una scheda, di sottoporre la stessa al giudizio insindacabile del Presidente dell'Assemblea;
- c. redigere un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione degli eventuali provvedimenti adottati dal Presidente dell'Assemblea circa la validità delle schede.

Apertura dell'Assemblea Nazionale e ufficio di Presidenza

art. 119 I lavori dell'Assemblea Nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione e presieduti secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 13, dello Statuto Federale e da tre scrutatori, nominati dall'Assemblea, anche per acclamazione.

art. 120 Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari.

art. 121 Lo svolgimento dei lavori assembleari e delle relative operazioni è funzionalmente affidato ad un Ufficio di Presidenza, composto, oltre che dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, dal Segretario Generale Figs, in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, da un suo delegato.

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

art. 122 Il Presidente:

- a. dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e senza ritardi;
- b. informa l'Assemblea sui dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e sulle eventuali, successive variazioni;
- c. cura, in particolare, che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico/progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che, esigenze particolari di opportunità, impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito, senza formalità ed inappellabilmente;
- d. redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che ne hanno fatto richiesta, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste;
- e. ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 01. prefissare un termine per ciascun intervento, che non può, comunque, contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al disotto di cinque minuti primi,
 02. togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto, quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente, è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
- f. determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto Federale;
- g. proclama i risultati delle singole votazioni;
- h. dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- i. controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Votazioni e conteggi - Elezioni e scrutini

- art. 123** Su ciascun argomento, inserito nell'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
- art. 124** Tutte le deliberazioni sono adottate secondo quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto Federale.
- art. 125** Il voto può essere espresso, sia col nominativo del candidato, sia col numero attribuitogli nella lista dei candidati.
- art. 126** Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.
- art. 127** In caso di contrasto, circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
- art. 128** Le schede di votazione devono essere conservate, per un periodo minimo di sei mesi, ed allegate al verbale dell'Assemblea.
- art. 129** Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto di chi si astiene dal voto.
- art. 130** In tutte le Assemblee federali i voti di preferenza espressi, per chi non si sia candidato sono considerati nulli.

Verbale dell'Assemblea Nazionale

- art. 131** Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- art. 132** Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del Coni.
- art. 133** Ciascun partecipante, avente diritto a voto, all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Eleggibilità

- art. 134** Possono essere eletti a cariche federali solo coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 54 dello Statuto Federale.

Incompatibilità

- art. 135** Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'art. 55 dello Statuto Federale.

Candidature -

- art. 136** Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, di cui all'art. 54 dello Statuto Federale, e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura secondo quanto previsto dall'art. 57 dello Statuto Federale.

Compilazione delle liste

- art. 137** Il giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti, il Segretario generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico, salvo diversa ed accoglibile richiesta dei candidati stessi.
- art. 138** Il Segretario generale provvede, entro due giorni dalla scadenza dei termini prescritti, a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali per darne la maggiore divulgazione possibile.
- art. 139** Le liste aggiornate e definitive sono consegnate al Presidente di ogni, singola Assemblea, il quale ne dà lettura in aula.
- art. 140** Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio, per tutto il periodo della votazione.

Documentazione dei requisiti d'eleggibilità

- art. 141** Entro quindici giorni prima della data prevista per le elezioni, l'interessato deve depositare, presso la Segreteria federale, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti, indicati nel precedente art. 54 per l'eleggibilità, od idonee dichiarazioni sostitutive.

Condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità

art. 142 L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli art. 54 e 55 dello Statuto Federale, è di competenza della Segreteria Federale.

art. 143 I ricorsi, da parte del soggetto escluso, ovvero del Procuratore Federale, avverso l'ammissibilità delle candidature, vanno presentati entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, a mezzo PEC, innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità: deve essere sottoscritto dal ricorrente; deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione, nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione. L'impugnazione può anche essere proposta, nelle stesse modalità di cui sopra, da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore Federale, che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidato/candidati. Il Tribunale Federale decide in Camera di Consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. Avverso la decisione del Tribunale, le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. La Corte Federale di Appello decide in Camera di Consiglio, in via definitiva, entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello, la Segreteria Federale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Opzione

art. 144 L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo avere optato.

art. 145 La dichiarazione di opzione deve essere presentata, per iscritto, alla Segreteria federale.

art. 146 Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Assemblee e Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici

art. 147 Le Assemblee e le Riunioni, per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto Federale.

Sezione II - Il Presidente della Federazione

Generalità

art. 148 Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale, con votazione separata, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, come previsto dagli artt. 20 e 22 dello Statuto Federale.

Attribuzioni e compiti

art. 149 Il Presidente della Federazione:

- a.** ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'art. 25 dello Statuto Federale;
- b.** costituisce la massima espressione dell'autorità della Figs, della quale ha la legale rappresentanza;
- c.** promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo dello Squash, in campo nazionale ed internazionale, adottando, anche in via d'urgenza, i provvedimenti necessari con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Assenza o temporaneo impedimento

art. 150 In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le sue funzioni sono svolte, per il tempo strettamente necessario al rideterminarsi delle condizioni di normalità, dal VicePresidente vicario, in caso di impedimento di questi, dall'altro VicePresidente. In caso di impedimento di entrambi i VicePresidenti, le funzioni del Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Impedimento definitivo o dimissioni

art. 151 Per i casi di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, vale quanto previsto dagli artt. 25 e 30 dello Statuto Federale.

Sezione III - Il Consiglio Federale

Generalità

art. 152 Il Consiglio Federale, che è l'Organo di gestione della Federazione, è composto secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 1, dello Statuto Federale ed è eletto dall'Assemblea Nazionale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Federale.

Dimissioni di uno o più Consiglieri -

art. 153 Nel caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale eletto rimane ugualmente in carica, purchè le dimissioni non riguardino la metà più uno dei Consiglieri in carica.

art. 154 All'integrazione del Consiglio Federale si provvede così come previsto dall'art. 31 dello Statuto Federale.

Decadenza del Consiglio Federale

art. 155 I casi di decadenza e la relativa disciplina sono previsti dall'art. 30 dello Statuto Federale.

Opzioni

art. 156 In caso di elezione di un Consigliere federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione deve avvenire come nel caso di dimissioni.

Funzionamento

art. 157 L'attività ed il funzionamento del Consiglio Federale sono regolati dagli artt. 27, 28, e 29 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.

art. 158 Il Presidente, o su sua delega il Vicepresidente vicario, dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della Figs.

art. 159 Il Consiglio Federale può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze, per settore, tra i suoi, singoli componenti.

Elezioni del VicePresidente vicario e del VicePresidente

art. 160 Il VicePresidente vicario ed il VicePresidente sono eletti secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto Federale.

art. 161 Il VicePresidente vicario sostituisce il Presidente della Federazione, in ogni sua attribuzione, in caso di suo impedimento definitivo o di sua delega espressamente conferita.

art. 162 Il VicePresidente vicario esercita i propri poteri di supplenza e di sostituzione a norma dello Statuto Federale e del presente Regolamento. In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte dall'altro VicePresidente.

art. 163 I VicePresidenti durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza del Consiglio Federale.

Pubblicità delle deliberazioni

art. 164 Le deliberazioni, di interesse generale per gli Affiliati, quelle relative alle concessioni di contributi, nonché tutte quelle che il Consiglio ritenga opportuno, adottate dal Consiglio Federale, devono essere pubblicate negli Atti ufficiali.

art. 165 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati od ai Tesserati, che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni, non pubblicate negli Atti ufficiali.

Sezione IV - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Generalità

art. 166 Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto ed è composto secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto Federale.

Incompatibilità

art. 167 La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

Funzionamento

art. 168 L'attività ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono regolati dagli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto Federale.

Sezione V – Il Consiglio di Presidenza

Generalità

art. 169 Il Consiglio di Presidenza è un Organo Federale; è composto e regolato secondo quanto previsto all'art. 32 dello Statuto Federale.

Capo III – STRUTTURE TERRITORIALI

Generalità

art. 170 Le Strutture territoriali hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale. Esse sono elette o nominate secondo le disposizioni dello Statuto Federale e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.

art. 171 In conformità delle previsioni statutarie, sono strutture territoriali della Federazione:

- a. l'Assemblea Regionale;
- b. il Presidente del Consiglio Regionale;
- c. il Consiglio Regionale;
- d. il Delegato Regionale;
- e. il Delegato Provinciale;
- f. le Commissioni regionali, se nominate.

art. 172 Le Strutture territoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle D'Aosta, pur denominate provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni delle Strutture territoriali regionali; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste per queste ultime, con riferimento al loro territorio.

L'Assemblea Regionale

art. 173 L'Assemblea Regionale è disciplinata dagli artt. 36 e 37 dello Statuto Federale e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale, previste nel presente Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.

art. 174 La Commissione Verifica dei Poteri è nominata dal Consiglio Regionale. Nelle Assemblee elettive, i candidati alle cariche regionali non possono far parte della Commissione Verifica dei Poteri e degli Scrutatori.

Assemblea per la costituzione di nuovi Consigli Regionali

art. 175 Il Consiglio Federale, nella stessa delibera istitutiva del Consiglio Regionale, deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi.

art. 176 All'espletamento delle procedure provvede la Segreteria federale nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento. Se la costituzione del nuovo Consiglio non coincide con l'inizio del quadriennio Olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

Il Presidente del Consiglio Regionale

art. 177 Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea regionale con votazione separata ed a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione.

art. 178 Il Presidente del Consiglio Regionale espleta le funzioni, di cui all'art. 39 dello Statuto Federale. Rappresenta la Figs, ai soli fini sportivi, nell'ambito territoriale di competenza ed è responsabile, unitamente al Comi-

tato Regionale, del funzionamento del medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio Federale.

art. 179 Il Presidente del Consiglio Regionale ha la rappresentanza, ai fini sportivi e non negoziali, della Regione di competenza.

Il Consiglio Regionale

art. 180 Il Consiglio Regionale è composto secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto Federale.

art. 181 L'attività ed il funzionamento del Consiglio Regionale sono regolati dall'art. 40 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.

Funzionamento del Consiglio Regionale

art. 182 Nella sua riunione di insediamento, il Consiglio Regionale nomina il Segretario.

art. 183 Il Consiglio si riunisce periodicamente, comunque non meno di quattro volte l'anno, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Regionale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata, anche a mezzo fax o per posta telematica, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In casi di urgenza il Consiglio Regionale può essere convocato con un preavviso inferiore a quanto previsto in precedenza, non inferiore a 24 (ventiquattro) ore.

art. 184 Delle riunioni, a cura del Segretario, è redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale entro e non oltre dieci giorni dal suo svolgimento. Dello stesso va data lettura nella successiva riunione del Consiglio Regionale.

art. 185 La sede del Consiglio Regionale è nella città capoluogo della regione, se non diversamente deliberato dal Consiglio Federale.

Il Delegato Regionale

art. 186 Qualora in una Regione siano presenti meno di 10 (dieci) Affiliati, con diritto di voto, il Consiglio Federale nominerà, a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto, un Delegato Regionale, così come previsto dall'art. 41 dello Statuto Federale. La durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato regionale sono stabiliti dall'art. 41 dello Statuto Federale.

art. 187 Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:

- a. contribuire, nell'ambito della propria Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto Federale, operando per la costituzione e l'affiliazione di nuove Società ed Associazioni Sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
- b. informare tempestivamente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva, realizzabile nella Regione;
- c. intervenire, nell'interesse della Figs e degli Affiliati, presso l'organizzazione periferica del Coni e le Autorità locali;
- d. osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale;
- e. predisporre per il Consiglio Federale, al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.

art. 188 La sede della Delegazione regionale è nel capoluogo della Regione, salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale.

Il Delegato Provinciale

art. 189 Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale secondo quanto previsto dall'art. 43 dello Statuto Federale.

art. 190 Il Delegato Provinciale assolve i seguenti compiti:

- a. collabora con il Presidente od il Delegato Regionale per promuovere, diffondere e disciplinare l'attività nella Provincia di competenza;
- a. cura l'attuazione delle disposizioni della Figs e del Consiglio o della Delegazione Regionali, mantenendosi con questi in continui rapporti;

- b. organizza i Campionati Provinciali individuali e le altre gare provinciali di concerto con gli Organi Regionali Figs;
 - c. si adopera per la costituzione di nuove Società e per la loro affiliazione;
 - d. tiene contatti con gli Enti locali (comunali e provinciali), sportivi (Coni provinciale ed Enti di promozione sportiva) per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività squashistica nella Provincia;
 - e. svolge, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti che il Consiglio o il Delegato Regionali, in materie specifiche, ritengono di delegare espressamente. Il Delegato Provinciale non può comunque svolgere funzioni che sono di competenza esclusiva del Consiglio o del Delegato Regionali;
 - f. collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere qualsiasi incarico nella Provincia;
 - g. riferisce sull'attività svolta, con relazione scritta, al Consiglio o al Delegato Regionale.
- art. 191** La sede della Delegazione provinciale è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Delegato stesso.

Mancato od irregolare funzionamento

art. 192 In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte delle strutture territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento delle medesime, il Consiglio Federale provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali o delle Delegazioni Regionali e Provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei 60 gg. successivi, provvederà all'indizione dell'Assemblea elettiva, da tenersi entro 30 gg. dalla data della sua convocazione, per la ricostituzione degli Organi, così come previsto alla lettera "o" del 2° comma dell'art. 29 dello Statuto Federale, o, in caso di Delegazioni, a proporre un nuovo Delegato in sostituzione del precedente.

Capo IV - ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

Generalità

- art. 193** La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale, nel rispetto dei principi dello Statuto federale, dei principi di giustizia e, per quanto non espressamente previsto, nel rispetto dei principi del diritto processuale civile, penale ed amministrativo, e sottoposto all'approvazione del Coni.
- art. 194** In conformità delle previsioni statutarie sono Organi di Giustizia:
- a. il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b. i Giudici Sportivi Territoriali;
 - c. la Corte Sportiva di Appello;
 - d. il Tribunale Federale;
 - e. la Corte Federale di Appello.

Capo V - ORGANISMI FEDERALI

Generalità

- art. 195** In conformità delle previsioni statutarie sono Organismi Federali:
- a. la Segreteria Generale;
 - b. la Commissione Federale Atleti;
 - c. la Commissione Tesseramento;
 - d. le altre Commissioni Federali costituite dal Consiglio Federale.

La Segreteria Generale

- art. 196** La Segreteria Generale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti alle attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organismi federali.
- art. 197** E' compito del Segretario Generale strutturare la Segreteria in base alle esigenze, anche momentanee, che si prospettano per l'attività di ogni singolo settore.
- art. 198** Oltre a quanto sopra indicato, il Segretario Generale ha le attribuzioni di cui all'art. 50 dello Statuto Federale.

La Commissione Federale Atleti

art. 199 La Commissione Federale Atleti è costituita ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica e dal Coni.

art. 200 La sua composizione ed il relativo funzionamento sono disciplinati, da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto, per la sua definitiva approvazione ed entrata in vigore, al Coni.

Commissione Tesseramento

art. 201 Il funzionamento e le competenze della Commissione Tesseramento sono stabiliti dall'art. 52 dello Statuto e dall'art. 103 del Regolamento di Giustizia Federali.

art. 202 La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le questioni relative al tesseramento, al vincolo ed al nulla-osta.

art. 203 La Commissione è convocata con comunicazione inviata, anche a mezzo fax o per posta telematica, dal Presidente, a tutti i componenti, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In casi di urgenza la Commissione è convocata con un minore preavviso, ma comunque non inferiore a 4 (quattro) ore.

art. 204 La Commissione è costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei voti espressi.

art. 205 La Commissione Tesseramento assume le proprie decisioni entro 7 giorni dall'inizio del procedimento, che è attivato su richiesta scritta, in carta semplice e depositata presso la Segreteria Federale, da chi [tesserato (se minorenni da chi ne esercita la potestà genitoriale) - Affiliato - Aderente] direttamente interessato al provvedimento o dalla Figs.

art. 206 Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso, entro 10 (dieci) giorni dalla decisione, al Tribunale Federale che si pronuncia in via definitiva.

Disposizione finale

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Federale ed entra in vigore con l'approvazione della Giunta Nazionale del Coni.